

## ASPETTI INTRODUTTIVI

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 81/08.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 81/08 ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Pertanto ogni lavoratore è chiamato a partecipare all'attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## ASPETTI INTRODUTTIVI

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari.

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

Inoltre i lavoratori:

- a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

La partecipazione dei lavoratori all'applicazione della sicurezza nei luoghi di lavoro avviene anche e soprattutto per il tramite del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

LAVORATORI ↔ RLS ↔ DATORE DI LAVORO/RSPP

Infatti, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;

- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

Sulla base delle risultanze degli accertamenti i lavoratori vengono classificati, relativamente alla specifica mansione, secondo un giudizio di:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

I risultati della sorveglianza sanitaria possono rendere necessaria la revisione della valutazione dei rischi nell'ambito di quella che è l'attività del servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione del rischio.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

- a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
- b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

Poiché come detto è indispensabile la collaborazione di tutte le parti interessate alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed inoltre che, per poterla efficacemente affrontare, bisogna fare affidamento sia sulle misure tecniche sia, soprattutto, sull'apporto decisivo del fattore umano (i lavoratori) da coinvolgere attraverso una continua e penetrante opera di sensibilizzazione "informazione - istruzione - addestramento - formazione ..., quindi attraverso una cultura di tipo partecipativo", l'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha voluto regolamentare la partecipazione sistematica all'organizzazione della prevenzione nei luoghi di lavoro, riconoscendo ai lavoratori stessi il:

- diritto di essere consultati
- diritto di essere informati
- diritto ad una formazione adeguata e specifica
- diritto ad esercitare un costante controllo sull'osservanza delle misure di prevenzione

I lavoratori, con i loro rappresentanti per la sicurezza, sono parte integrante dell'attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché possono fornire informazioni e idee e perché possono collaborare nel consentire di determinare le scelte e l'adozione delle soluzioni più opportune. La "**CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI**" è da ricercarsi ed attivarsi ad opera del datore di lavoro come ulteriore elemento nella valutazione delle misure per la prevenzione e protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori stessi.

La **FORMAZIONE** dei lavoratori è pertanto intesa come forma tra le più alte e produttive di comunicazione ed informazione e quindi di prevenzione e protezione. Essa rappresenta una delle componenti principali di questo vasto sistema comunicativo tra i diversi soggetti ai sensi del Testo Unico. Costituisce un elemento rilevante e importante per il processo di attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro e come tale deve essere attendibile nei contenuti trasmessi ed efficace nelle metodologie didattiche, affinché possa dare i risultati attesi.

I lavoratori esposti a rischi sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti devono essere informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

- a) alle misure di prevenzione e protezione adottate;
- b) all'entità e al significato dei rischi;
- c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione;
- d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
- e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
- f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
- g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso

Inoltre la struttura aziendale attraverso il datore di lavoro / RSPP deve verificare l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La consultazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro può avere come obiettivo esaminare:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori può essere elemento di trattazione anche per la riunione periodica, indetta, almeno una volta all'anno e in particolare nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, direttamente dal datore di lavoro o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. A tale riunione partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori può essere elemento di trattazione anche per la riunione periodica, indetta, almeno una volta all'anno e in particolare nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, direttamente dal datore di lavoro o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. A tale riunione partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti gli aspetti importanti della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e della loro applicazione, che sono, come detto:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

L'attività di partecipazione dei lavoratori all'applicazione della sicurezza nei luoghi di lavoro si concretizza anche attraverso l'importante azione di informazione e formazione che il datore di lavoro deve fornire a ciascun lavoratore. Infatti il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- a) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- a) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro assicura inoltre che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione come richiesto dal D. Lgs. 81/08 sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui come richiesto sempre dal D. Lgs. 81/08.

L'attività di partecipazione dei lavoratori all'applicazione della sicurezza nei luoghi di lavoro si concretizza come detto nel segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta, compresa la presenza di zone e situazioni di rischio.

Inoltre i lavoratori sono tenuti a segnalare incidenti ed eventi di pericolo a fronte dei quali il datore di lavoro ne tiene adeguata considerazione in relazione alla rimozione delle cause che li hanno determinati e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alle situazioni createsi.

Infatti i lavoratori sono tenuti a segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo a cose e/o persone o qualsiasi condizione di pericolo che possa riguardare il luogo di lavoro, l'attività lavorativa, le attrezzature, la presenza di sostanze, etc, in difformità alle informazioni ricevute al riguardo e di cui si venga a conoscenza, come detto, sulla base della formazione ricevuta.

Di tali segnalazioni datore di lavoro e RSPP devono tenere adeguata considerazione sia nei casi, ovviamente, di pericolo grave ed immediato, per attivare le giuste procedure di emergenza, ma anche come ulteriore riscontro per il miglioramento continuo del sistema sicurezza e del processo di applicazione delle misure di prevenzione e protezione adeguate a fronteggiare gli eventi sopra citati.

Infatti la risultanza di tali segnalazioni può essere tenuta in considerazione nelle attività periodiche di controllo, manutenzione e verifica delle risorse strumentali (macchine, attrezzature, veicoli, strutture e impianti) in dotazione ai lavoratori in modo da prevenire e/o ridurre l'incidenza di danni a persone o cose derivanti da anomalie causate da rotture, mal funzionamenti, sovraccarichi di lavoro.

La registrazione di tutti gli interventi manutentivi realizzati deve essere effettuata in apposito modulo firmato dai responsabili di manutenzione e controfirmato dal datore di lavoro.

Oltre che dalle segnalazioni dirette, le risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere desunte dalla consultazione degli appositi modelli che riguardano:

- la registrazione della partecipazione a corsi di informazione, formazione e addestramento;
- la consultazione delle schede del personale sottoposto alla formazione, che riportano, oltre al nominativo dei lavoratori stessi, i corsi seguiti, la durata e gli esiti;

Tutto ciò può costituire un ulteriore input per la definizione di successivi piani di formazione.

La partecipazione attiva dei lavoratori all'attuazione delle procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro si concretizza fortemente nella capacità di adeguatezza ai compiti e funzioni da svolgere a fronte delle situazioni di emergenza.

Infatti, soprattutto in tali ambiti e contesti, un lavoratore attento, consapevole del proprio ruolo e delle proprie competenze, adeguatamente formato sulle azioni da intraprendere, rappresenta un elemento di positiva risposta all'emergenza e quindi è capace di offrire un maggiore livello di sicurezza per la propria incolumità e per quella degli altri, assicurando così un elevato grado di efficienza ed efficacia al sistema di gestione dell'emergenza stessa.

E' compito del datore di lavoro, in collaborazione con le figure preposte, redigere il piano di emergenza ed evacuazione riportante le azioni che devono essere eseguite dalle varie funzioni aziendali in caso di segnalazioni di pericolo per persone o cose all'interno e/o all'esterno dell'azienda.

Lo scopo è anche quello di pianificare un sistema di sorveglianza atto a tenere sotto controllo l'eventuale accadimento di incidenti.

Il Piano di emergenza contiene disposizioni per minimizzare i danni alle persone e alle cose in caso di emergenza.

Il Piano di emergenza contiene disposizioni per minimizzare i danni alle persone e alle cose in caso di emergenza, in particolare riporta:

- l'indicazione delle emergenze prevedibili (scenari incidentali);
- l'organizzazione dell'emergenza, figure chiave e logistica;
- la modalità e la procedura operativa per: attivazione/cessazione dell'emergenza; istruzioni per il comportamento di tutto il personale interessato; comunicazione con l'esterno;
- mezzi e attrezzature a disposizione;
- informazioni tecniche particolari;
- indicazioni per casi particolari;
- le misure di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso.

Nell'ambito della consultazione riguardante le registrazioni inerenti ai riscontri di situazioni di emergenza che hanno coinvolto i lavoratori, un documento utile è il registro storico degli incidenti, il quale tipicamente riporta:

- tipologia dell'incidente;
- data e luogo;
- orario di segnalazione, di inizio e fine intervento;
- nominativo di chi ha segnalato l'emergenza.

Nell'ambito invece della gestione degli infortuni, le registrazioni consentono di attivare procedure in modo da:

- definire le modalità per la gestione di infortuni, incidenti e comportamenti pericolosi allo scopo di attuare ed adottare azioni preventive e correttive finalizzate ad annullare o ridurre al minimo la probabilità che gli stessi si ripetano;
- definire le modalità con cui si gestiscono le azioni correttive o preventive attuate per eliminare le cause effettive o potenziali di rischio.

Ogni qualvolta si verifica un infortunio, incidente o quando si riscontra un comportamento pericoloso per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o di altri operatori, ogni lavoratore è tenuto a comunicarlo al datore di lavoro o al RSPP, che provvede alla compilazione di un apposito modulo di registrazione.

E' compito del datore di lavoro e delle figure responsabili analizzare attentamente le cause che hanno portato all'infortunio/incidente; scopo finale dell'analisi è quello di rimuovere le cause che hanno scatenando l'evento attuando opportune misure e azioni correttive e preventive.

Tra le possibili cause che possono portare all'insorgere di un infortunio/incidente si possono elencare:

- procedure ed istruzioni di lavoro insufficienti;
- personale non sufficientemente informato, formato e addestrato;
- carenza di coordinamento/comunicazione con i lavoratori e/o i fornitori;
- carenze tecniche o manutentive di impianti, strutture, attrezzature messe a disposizione degli operatori;
- imprudenza, disattenzione degli operatori;
- carenza nell'attività di vigilanza e controllo da parte di datore di lavoro, preposti, lavoratori stessi;
- dispositivi di protezione individuale non adeguati o non efficaci.

Mentre le azioni correttive/preventive da adottare possono essere:

- aggiornare/adeguare procedure ed istruzioni di lavoro;
- adeguare o addirittura ripetere l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale;
- migliorare la comunicazione interna ed il coordinamento con i fornitori esterni;
- prevedere il richiamo formale e/o provvedimento disciplinare degli operatori interessati, ove necessario;
- aggiornare la valutazione dei rischi;
- migliorare/sostituire/manutenere le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale;
- estendere le misure di sicurezza identificate ad altre situazioni di rischio analoghe presenti in azienda.

Dopo l'infortunio/incidente, nell'attesa di attuare le opportune misure il datore di lavoro mette in atto interventi d'urgenza necessari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La valutazione degli eventi e delle azioni correttive e preventive attuate costituisce parte integrante dell'incontro annuale in occasione della riunione di prevenzione e protezione dei rischi oppure di periodici incontri tra datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente.

Nell'ambito della consultazione riguardante le registrazioni inerenti ai riscontri di situazioni di infortunio che hanno coinvolto i lavoratori, un documento utile è il rapporto di infortunio, il quale tipicamente riporta:

- dati dell'azienda;
- dati dell'infortunato;
- modalità e dettagli dell'infortunio;
- conseguenze dell'infortunio.

Alla luce di tutto quanto detto il datore di lavoro e le figure della sicurezza sono tenuti, quindi, nelle loro valutazioni anche alla considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori, essendo quest'ultimi soggetti attivi del processo di attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tali risultanze possono scaturire tipicamente dalle segnalazioni degli stessi lavoratori a fronte di anomalie e disfunzioni, e da tutta la modulistica che riguarda principalmente, come detto, la formazione, le statistiche sugli infortuni e sugli incidenti, le modalità di risposta alle emergenze.